

Da: prot.tribunale.napoli@giustiziacert.it
Inviato: martedì 2 maggio 2023 09:52
A: segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it;
segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it;
segreteria@ordineavvocati.napoli.it; segreteria@coanapolinord.it;
ordineavvocati.torre@gmail.com; info@ordineavvocati.av.it;
info@ordineavvocati.bn.it; info@ordineavvocatismcv.it;
segreteria@ordineavvocatinola.it
Oggetto: RISPOSTA A RICHIESTA DEL 18.04.2023 DELLA DOTT.SSA PATRIZIA TRAPANESE
Allegati: 6147.pdf; 6147-I.pdf

Si trasmette, in allegato, quanto indicato in oggetto.

La Segreteria della Presidenza



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UFFICIO DI PRESIDENZA

Rif. Prot. n. 6147-I

Napoli, 28 aprile 2023

OGGETTO: Risposta a richiesta del 18.04.2023 della dott.ssa Patrizia Trapanese


Ai Presidenti delle
sezioni civili

Ai Sig.ri Presidenti del
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati del distretto di Napoli

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, trasmetto il chiarimento del Presidente Coordinatore del Settore civile, dr.ssa Roberta Di Clemente, alla richiesta avanzata dalla dott.ssa Patrizia Trapanese del 18.04.2023 in ordine alla problematica relativa all'individuazione del rito applicabile nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, condividendo quanto in esso rappresentato.

L'occasione mi è gradita per porgere i miei cordiali saluti.

Il Presidente del Tribunale
dr.ssa Elisabetta Garzo



Prot. 6147 - I
del 21/04/23

ALLA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.Fabio Iappelli
AL COORDINATORE DEL SETTORE CIVILE
Dott.ssa Patrizia Trapanese
e.p.c.
AL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEL RUOLO CIVILE
Dott.ssa Roberta De Felice

OGGETTO: risposta a richiesta del 18.04.2023 della dott.ssa Patrizia Trapanese

Facendo seguito alla mia mail del 14.03.2023, in assenza di indicazioni di segno contrario dei Presidenti di Sezione sollecitati sul punto (solo il Presidente dott. Tedesco ha espressamente aderito alla proposta della scrivente) la sottoscritta ritiene di poter confermare le indicazioni operative di cui alla mail citata.

In sintesi, per la parte di interesse dell'ufficio del Ruolo, in relazione alla questione relativa all'individuazione del rito applicabile nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo (ante o post Cartabia), la sottoscritta propone di far retroagire la pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo alla data del deposito del ricorso per decreto e, dunque, di fare applicare le disposizioni Ante Cartabia sulla base di tale criterio.

Tale conclusione si basa sull'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite (ord. 20596 dell'1.10.2007) - a tutt'oggi mai superata- di cui si riporta la massima.

"Tutte le ragioni indicate inducono a condividere l'opinione di quella parte della dottrina che interpreta l'art. 643 c.p.c., comma 3 nel senso che la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche il momento in cui si verifica. Tale momento, secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta la domanda d'ingiunzione e, pertanto, la litispendenza si verifica solo se il ricorso e il decreto sono notificati, ma retroagisce al momento del deposito del ricorso. Tale interpretazione non contrasta con il dato letterale, sul quale si basa sostanzialmente in via esclusiva l'orientamento tradizionale, sia perché il verbo "determinare" ben può avere il significato di "causare", "produrre" o "condizionare", sia perché, a differenza dall'art. 39 c.p.c., comma 3, che fa riferimento a un effetto di precisa natura temporale come la "prevenzione", l'art. 643 c.p.c., comma 3 si riferisce alla più ampia nozione di "pendenza", nell'ambito della quale si possono identificare significati e fenomeni processuali diversi, che vanno dalla litispendenza "semplice" a quella "qualificata", che si verifica quanto la lite pende davanti a un giudice determinato, e che comprende anche la situazione di quiescenza, come quella in cui si trova la lite nel tempo intercorrente tra la pronuncia della decisione e la proposizione dell'impugnazione o tra la dichiarazione d'incompetenza e la riassunzione e tra la cassazione e l'inizio del



giudizio di rinvio. Nè può ritenersi che la lite la cui pendenza è condizionata dalla notifica del ricorso e del decreto sia diversa da quella introdotta con la domanda d'ingiunzione, come sostiene quella dottrina che interpreta l'art. 643 c.p.c., comma 3 come anticipazione degli effetti dell'opposizione, non solo perché l'opposizione è meramente eventuale ma anche perché oggetto dell'opposizione è la stessa lite i cui termini soggettivi e oggettivi sono definiti nella domanda d'ingiunzione. D'altra parte, poiché la fondamentale funzione della notifica del ricorso e del decreto è di provocare il contraddittorio mentre, come è stato rilevato (v. cass. n. 5597 del 1992), "la prevenzione è un effetto della costituzione del processo e non della realizzazione del contraddittorio", non contrasta con la predetta funzione riconoscere che il principale effetto processuale della pendenza retroagisca al momento della proposizione della domanda. Nè il fatto che, a differenza dagli altri procedimenti su ricorso, nel procedimento d'ingiunzione il giudizio a cognizione piena è meramente eventuale, può escludere l'applicazione del principio generale enunciato nell'indicata decisione di queste sezioni unite, perché, comunque, il diritto di difesa dell'ingiunto è garantito dalla necessità che, per il verificarsi della litispendenza, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il ricorso stesso e il decreto debbono essere notificati.

Il principio di diritto che, pertanto, deve essere affermato è che l'art. 643 c.p.c., comma 3 deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.

Napoli 20.4.2023

**IL PRESIDENTE COORDINATORE
DEL SETTORE CIVILE
Dott.ssa Roberta Di Clemente**

